

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prot. n. 3274

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

- VISTO l'articolo 12, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art. 1, comma 926, della legge 28 Dicembre 2015 n. 208;
- VISTA la determinazione n. 453 del 4 gennaio 2016, pubblicata in data 5 gennaio 2016 sul sito istituzionale dell'Agenzia, con la quale è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi del predetto articolo 1, comma 643, lettera a), della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015;
- VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 643, lettera i), della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, che prevede che con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro il 15 gennaio 2016, le disposizioni di attuazione della citata disposizione, nonché quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale;
- VISTO altresì l'articolo 1, comma 643, lettera c), della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, che prevede la predisposizione da parte dell'Agenzia del disciplinare di raccolta delle scommesse recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
- VISTO inoltre l'articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, che prevede che con la presentazione della domanda di cui alla lettera a) del medesimo comma al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
- RITENUTO conseguentemente di dover approvare i modelli di tale disciplinare che dovranno sottoscrivere i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno;
- CONSIDERATO che, ai fini dell'annotazione e della contabilizzazione delle scommesse raccolte, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, non effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2016 è possibile consentire solo la raccolta di scommesse a quota fissa fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, e ciò in quanto, in assenza di collegamento a quest'ultimo, non è possibile accettare scommesse a totalizzatore;



RITENUTO che, in ossequio alla previsione di analogia di raccolta prevista dal citato articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015 per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2016 è consentita la raccolta delle scommesse offerte da tale concessionario mentre, per i soggetti che, presentando la predetta dichiarazione, scelgono invece di operare in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse è consentito raccogliere, oltre alle scommesse previste dal palinsesto dell'Agenzia, anche quelle che tali soggetti intendano inserire in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che consente la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali in luogo di quella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

DETERMINA

Articolo 1

Modelli di disciplinare di raccolta

- 1. Per i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015:
- a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2016, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell'allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2016, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell'allegato 2 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

Raccolta a seguito della dichiarazione di impegno

- 1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015:
- a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2016, possono effettuare la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario di cui costituiscono punto aggiuntivo di offerta;
- b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2016, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell'Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.



Articolo 3

Disposizioni per l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

- 1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e che, per la raccolta delle scommesse, si avvalgono di sistemi informatici non collegati con il totalizzatore nazionale, sono tenuti, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione e fino al momento del loro effettivo collegamento a detto totalizzatore, a comunicare al concessionario di Stato prescelto per il collegamento ovvero al fornitore del servizio di connettività, per il successivo riversamento ai sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse.
- 2. I soggetti che, per la raccolta delle scommesse, non si avvalgono di sistemi informatici sono tenuti a registrare, anche mediante memorizzazione su supporto informatico, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse.
- 3. I dati relativi alle operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono: la disciplina e la manifestazione oggetto della scommessa; la descrizione e il numero dell'avvenimento oggetto della scommessa; il luogo, il giorno e l'orario dell'avvenimento; la tipologia della scommessa; l'esito pronosticato; la posta accettata; l'importo da pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo.

Articolo 4

Versamento della somma prevista dall'articolo 1, comma 643, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015

- 1. Il versamento della somma di euro 10.000,00 per ciascun punto di raccolta di scommesse oggetto di regolarizzazione, prevista dall'articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, è effettuato mediante il modello "F24 Accise", utilizzando il codice tributo "5381" denominato "Versamento dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 643, lett. a), della legge 23/12/2014, n. 190".
- 2. La somma di euro 10.000 potrà essere compensata in sede di versamento anche solo della prima rata dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera e), della citata legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015.

Roma, 14 gennaio 2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Giuseppe PELEGGI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993



ALLEGATO 1



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE, MEDIANTE CONCESSIONARIO DI STATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 926, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208,

Codice identificativo
4, con sede in Roma, via Carucci 71, , responsabile
, C.F. a (in breve Gestore) per conto del, n, nella, in qualità di
relativamente al provincia in

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel **nomenclatore unico delle definizioni**, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente **disciplinare**;

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti che offrono **scommesse** con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione a decorrere dal 1° gennaio 2016 previa apposita domanda da trasmettere all'Agenzia entro il 31 gennaio 2016;
- in dataè pervenuta apposita **domanda di regolarizzazione** presentata della predetta società;
- **ADM** ha constatato la regolarità della domanda presentata e del versamento effettuato;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



CAPO I Premesse – Oggetto – Durata del disciplinare

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi

- 1. Le premesse nonché il **nomenclatore unico delle definizioni** costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del **disciplinare**.
- 2. Eventuali modifiche od integrazioni del disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante del disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato stesso. Resta ferma l'applicabilità della penale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) nell'ipotesi in cui il Gestore del punto non ottemperi all'obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l'irrogabilità della decadenza di cui all'articolo 10.

Articolo 2 Oggetto del disciplinare

- 1. Il disciplinare ha per oggetto la raccolta per conto del Concessionario di Stato, presso il proprio punto di raccolta, delle stesse e sole tipologie di scommesse alle quali risulta abilitato il medesimo Concessionario di Stato. In generale, quindi, esse sono possono essere una o più delle seguenti:
 - a) **scommesse sportive a quota fissa** su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
 - b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
 - c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
 - d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
 - e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
 - f) scommesse su eventi simulati.

Articolo 3 Durata del disciplinare

1. Il disciplinare ha effetto ed impegna le parti fino al 30 giugno 2016, salvo eventuali proroghe.

CAPO II Obblighi e responsabilità del Gestore

Articolo 4 Obblighi generali del Gestore



- 1. Il **Gestore** è tenuto alla raccolta delle **scommesse tramite concessionario di Stato** affidate nel **disciplinare**, attenendosi alle prescrizioni indicate nel **disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato**, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
- 2. Il **Gestore** è tenuto a:
 - mantenere per l'intera durata del **disciplinare** tutti i requisiti sottoscritti nella **domanda di regolarizzazione** di cui alle premesse, dimostrarne la persistenza a richiesta di **ADM** e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
 - b) porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti delle scommesse, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del gioco legale e responsabile e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di ADM;
 - c) rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "**gioco** legale e responsabile";
 - d) adottare e diffondere la carta dei servizi secondo le indicazioni fornite da ADM;
 - e) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
 - f) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto del **disciplinare**.

Articolo 5 Trattamento del personale dipendente

- 1. Il **Gestore** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità del **disciplinare**, anche per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
- 2. Il Gestore s'impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Il **Gestore** s'impegna espressamente a tenere indenne **ADM**, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.
- 4. Il **Gestore** s'impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.



- 5. Il **Gestore** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del **disciplinare** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
- **6.** Il **Gestore** si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 6

Adempimenti relativi alla gestione della raccolta delle scommesse

- 1. Il **Gestore** è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia delle singole **scommesse** oggetto del **disciplinare** e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta delle **scommesse** medesime.
- 2. Al Gestore è fatto divieto di accettare la raccolta di scommesse in locali diversi dal punto di raccolta e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco.
- 3. Il Gestore è tenuto a garantire la continuità del servizio presso ciascun punto di raccolta. La sospensione del servizio presso il punto di raccolta, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da ADM, comporta:
 - la facoltà di **ADM** di adottare un provvedimento di decadenza della gestione della raccolta delle scommesse presso il **punto di raccolta** in questione, se la sospensione avviene per più di dieci giorni, anche non continuativi, nell'anno solare;

Articolo 7 Adempimenti relativi al punto di raccolta

Il **Gestore**, relativamente alla conduzione del **punto di raccolta**, oltre ad osservare le prescrizioni previste nel **disciplinare di raccolta delle scommesse**, si impegna espressamente a:

- a) garantire la continuità dell'esercizio della regolare raccolta delle scommesse;
- b) assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte del punto di raccolta;
- c) controllare la correttezza dell'attività esercitata dal **punto di raccolta**, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari da segnalare, per il tramite del **concessionario di Stato** ad **ADM** unitamente ai provvedimenti intrapresi ai fini della loro rimozione;

Articolo 8 Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Durante il periodo di efficacia del **disciplinare ADM** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **punto di raccolta**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto del **disciplinare** uniformandosi alle direttive contenute nell'articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.



- 2. A tal fine il **Gestore** è obbligato a mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati da **ADM** all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
- 3. **ADM**, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso il **punto di raccolta**. Il **Gestore** è tenuto a consentire l'accesso e in tale occasione a mettere a disposizione tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **ADM** per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica. In caso di ispezioni ed accessi, il **Gestore** è tenuto a prestare incondizionata assistenza e collaborazione ai dipendenti e agli incaricati di **ADM**.
- 4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del **Gestore**.

Articolo 9 Penali e sanzioni

- 1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dal disciplinare di raccolta delle scommesse, ADM, dopo la formale contestazione al Gestore e le valutazioni delle eventuali controdeduzioni, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano il Gestore da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono applicate secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, in relazione alla gravità e durata della violazione ed alla reiterazione della stessa.
- 2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal disciplinare, sono previste le seguenti penali:
 - a) per la sospensione non autorizzata, della raccolta di scommesse tramite il punto di raccolta, di cui all'articolo 6, comma 3, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, fino all'intero importo dell'imposta media giornaliera da calcolarsi sui dodici mesi precedenti. In mancanza di una pregressa gestione almeno annuale, è applicabile una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione riguardante soltanto alcuni giochi, la penale è calcolata in relazione agli importi relativi ai singoli;
 - b) per ogni attività volta ad impedire ad **ADM** l'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all'articolo 8, nonché per l'omessa prestazione della massima assistenza e collaborazione nei confronti dei dipendenti ed incaricati di **ADM** nell'esercizio delle attività di controllo o ispezione, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - c) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), f), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;
 - d) per le violazioni alle clausole del disciplinare di raccolta delle scommesse per le quali non sia prevista una specifica penale, il Gestore è tenuto a pagare una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ferma restando la possibilità di ADM di pronunciare la decadenza a norma dell'articolo 10 in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell'osservanza degli obblighi.



- 3. Il limite massimo annuale delle penali irrogabili al **Gestore** in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, non può comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del compenso che il **Gestore** ha effettivamente percepito per l'attività di raccolta delle **scommesse** svolta nell'anno, o frazione di anno, precedente.
- 4. Qualora per un medesimo fatto siano astrattamente applicabili due o più penali, la penale in concreto più elevata assorbe quella di importo inferiore.
- **5.** Il **Gestore** è tenuto a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.
- 6. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma del presente disciplinare di raccolta delle scommesse, saranno applicati, oltre alle penali di cui al comma 2, gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
- 7. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione del presente disciplinare di raccolta delle scommesse imputabili al Gestore, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

CAPO IV

Revoca, decadenza e sospensione

Articolo 10 Revoca, decadenza e scadenza

- 1. ADM può revocare la facoltà della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato di cui al presente disciplinare, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- 2. ADM, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla facoltà della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato, oltre che nei casi espressamente previsti nel disciplinare di raccolta delle scommesse o nella normativa vigente, anche:
 - a) quando, nei confronti del **Gestore**, del legale rappresentante o degli amministratori della società **Gestore**, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell'articolo 38 lettere c), h), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; analogamente si procederà nelle ipotesi previste dall'articolo 38, lettera m-ter), del citato D.Lgs. n. 163/2006 (omessa denuncia dei reati di estorsione e concussione aggravata ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991) e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che **ADM**, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata nel **disciplinare**, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del **Gestore**, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;



- b) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 2 del disciplinare di raccolta delle scommesse;
- c) nel caso di violazioni gravi e reiterate delle norme vigenti che disciplinano le **scommesse** anche da parte dei soggetti terzi incaricati dei servizi inerenti alla raccolta;
- d) nel caso di organizzazione, esercizio e raccolta di **scommesse** con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti;
- e) nel caso in cui, successivamente alla stipula del disciplinare di raccolta delle scommesse, venga accertata l'insussistenza, anche nei confronti del soggetto controllante del Gestore, di uno dei requisiti sottoscritti nella domanda di regolarizzazione cui alle premesse o dalla normativa vigente ai fini della permanenza del rapporto disciplinato dal presente atto;
- f) nel caso di inadempienza grave, consistente nel mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti, ovvero nel caso in cui il **Gestore** abbia ritardato almeno tre volte, nei confronti dei giocatori, i predetti pagamenti di vincite e rimborsi;
- g) nel caso in cui si effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso il quale è ubicato il **punto di raccolta**;
- h) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle **scommesse** e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva nonché nei casi di grave violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio;
- i) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di **ADM**;
- j) nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui al presente disciplinare di raccolta delle scommesse;
- k) nel caso di incompleto versamento dell'imposta unica di cui all'art. 1, comma 643, lettera e) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015.
- **3.** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per le ipotesi di revoca ivi contemplata, nessun indennizzo spetta al **Gestore** negli altri casi di anticipata cessazione del **disciplinare**.
- 4. ADM, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza dalla facoltà della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli del disciplinare di raccolta delle scommesse, contesta l'addebito e dà avviso dell'avvio del relativo procedimento al Gestore e al concessionario di Stato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All'esito del procedimento, ADM adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza.
- 5. In caso di provvedimento di decadenza dal disciplinare, fermi restando i provvedimenti che ADM riterrà opportuno adottare, è in facoltà di ADM chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.
- **6.** Almeno sei mesi prima della scadenza del termine previsto all'articolo 3, **ADM** comunica la cessazione della raccolta delle scommesse di cui al presente disciplinare.

Articolo 11





Sospensione della raccolta delle scommesse

- 1. Nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente disciplinare costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **ADM** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di **ADM**, la sospensione della raccolta di scommesse in rete fisica fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica ed alla emissione della decisione definitiva in merito all'eventuale provvedimento di revoca o decadenza dalla facoltà della raccolta delle scommesse in rete fisica.
- 2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al **Gestore** e al **concessionario di Stato**. Il **Gestore** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
- 3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e comunque non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data al **Gestore** comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di **ADM** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca dalla facoltà della raccolta delle scommesse in rete fisica, la sospensione cessa di diritto.
- 4. Nelle ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale per i casi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il termine di sospensione è previsto in relazione alla durata dei provvedimenti medesimi e può anche eccedere i tre mesi.
- 5. Nel caso di comportamenti illegali o irregolari da parte del **punto di raccolta**, di cui all'articolo 7, lettera c), **ADM** ne sospende il collegamento al **totalizzatore nazionale** fino alla rimozione delle inadempienze da parte del **Gestore**.

CAPO V Disposizioni finali

Articolo 12 Legge applicabile

- 1. Il disciplinare è regolato ed interpretato secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
- 2. Per quanto non espressamente convenuto tra le **parti**, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.

Articolo 13 Esecuzione

1. Il disciplinare di raccolta delle scommesse ha effetto ed impegna il Gestore dalla data di sottoscrizione ed impegna ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Roma, li			
Per ADM			



Per il Gestore	
Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, sono approvati i seguenti	articoli:
 articolo 4, comma 2; articolo 6; articolo 7; articolo 8, commi 3 e 4; articolo 9, commi 1 e 2; articolo 10, commi 1, 2, 3, e 5; articolo 11, commi 1, 2, 4; 	
Per il Gestore	
Il Concessionario di Stato	cessione ed alla
Il Concessionario di Stato	

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE, MEDIANTE CONCESSIONARIO DI STATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 926, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208

Nomenclatore unico delle definizioni ALLEGATO 1

Il nomenclatore delle definizioni costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del disciplinare per la raccolta delle scommesse nonché delle regole tecniche e dei relativi allegati.

I termini in grassetto, contenuti nel presente documento, assumono, nel disciplinare per la raccolta delle scommesse, nelle regole tecniche e nei relativi allegati, il significato indicato affianco di ciascuno di essi.

Le definizioni riportate nel seguito valgono sia nel caso in cui i termini in grassetto sono espressi al singolare che quando sono riportati al plurale.

- 1) **ADM** indica l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato;
- 2) concorso a pronostici ippici e sportivi indica il concorso a pronostici su base ippica, denominato V7, di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 87, nonché i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) **concessionario di Stato** indica il soggetto, selezionato da AAMS in base a procedure di selezione, al quale è stata assegnata la concessione per la raccolta dei Giochi Pubblici in rete fisica dopo la stipula della relativa convenzione;
- 4) **disciplinare** indica l'atto, comprensivo dei relativi allegati, con il quale sono disciplinati i diritti ed i doveri derivanti dall'affidamento dell'esercizio della raccolta delle **scommesse** in rete fisica tramite concessionario di Stato;
- disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato indica l'istituto attraverso il quale **ADM** affida a soggetti individuati dall'art. 1, comma 643, lettera a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, l'esercizio della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato;
- 6) domanda di regolarizzazione indica la domanda presentata dai soggetti di cui dell'art. 1, comma 643, lettera a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, per la regolarizzazione fiscale per emersione;
- 7) gestore della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato (brevemente Gestore) indica il soggetto, verificato da ADM in base alla documentazione presentata nella domanda di regolarizzazione di cui alle premesse del disciplinare, che stipula il disciplinare di raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 1, comma 643, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015;
- 8) giochi di ippica nazionale e internazionale sono le formule di scommessa ippica nazionale a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica, nonché quelle di ippica internazionale ai sensi del Decreto Direttoriale 10 marzo 2008;

- 9) **scommesse** sono i giochi commercializzati, tramite il **Concessionario di Stato**, attraverso l'attivazione e la conduzione del punto di raccolta; in particolare:
 - a) **scommesse sportive,** a quota fissa e a totalizzatore, su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
 - b) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
 - c) scommesse a quota fissa su eventi non sportivi;
 - d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
 - e) giochi di ippica nazionale e internazionale;
 - f) scommesse su eventi simulati;
- 10) **gioco legale e responsabile** indica le modalità di svolgimento dei giochi con vincita in denaro, poste in essere attraverso l'insieme delle iniziative adottate da **ADM** e dal **gestore della raccolta delle scommesse in rete fisica**, tali da garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;
- 11) parte indica, a seconda dei casi, **ADM** o il **gestore della raccolta delle scommesse in rete fisica** ovvero, se espresso al plurale, congiuntamente **ADM** e il **gestore della raccolta delle scommesse in rete fisica**;
- 12) punto di raccolta indica ciascun esercizio indicato nella domanda di regolarizzazione avente come attività la commercializzazione delle scommesse, come riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse; il punto di raccolta è identificato nel totalizzatore nazionale con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da ADM e non riassegnabile;
- 13) schema di disciplinare indica il testo del disciplinare, comprensivo dei relativi allegati, approvato con decreto direttoriale che sarà utilizzato per la stipula del singolo disciplinare con il gestore della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato;
- 14) scommesse a quota fissa su eventi non sportivi indica le scommesse su eventi non sportivi, in cui il giocatore conosce le quote e l'importo dell'eventuale vincita prima dell'effettuazione della giocata, previste dal decreto ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006;
- 15) **scommesse ippiche** sono le scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore, previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004, che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
- 16) scommesse sportive indica le scommesse sportive a quota fissa e le scommesse sportive a totalizzatore;
- 17) **scommesse sportive a quota fissa** indica le scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in cui il giocatore conosce le quote e l'importo dell'eventuale vincita prima dell'effettuazione della giocata, previste dal decreto ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006;

- 18) scommesse sportive a totalizzatore indica le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, previste dal decreto ministeriale n. 278 del 2 agosto 1999 e successive modificazioni (serie BIG);
- 19) scommesse su eventi simulati sono le scommesse definite con il Decreto Direttoriale n.99 del 12 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- 20) **terminale di gioco** indica l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il **punto di raccolta** e la stampa delle ricevute da consegnare al giocatore;
- 21) **totalizzatore nazionale** indica il sistema centrale di elaborazione, per la registrazione ed il controllo, da parte di **ADM**, delle informazioni e dei dati e per la convalida delle giocate, trasmesse dal **sistema di elaborazione**.



ALLEGATO 2

Codice identificativo



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 926, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208

con sede in Roma, via Carucci 71, , responsabile
, C.F, nel rete fisica (brevemente Titolare),, in

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel **nomenclatore unico delle definizioni**, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente **disciplinare**;

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti che offrono **scommesse** con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione a decorrere dal 1° gennaio 2016 previa apposita domanda da trasmettere all'Agenzia entro il 31 gennaio 2016;
- in dataè pervenuta apposita domanda di regolarizzazione presentata della predetta società;
- **ADM** ha constatato la regolarità della domanda presentata e del versamento effettuato;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE CAPO I

Premesse - Oggetto - Durata del disciplinare

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi

- 1. Le premesse, le **regole tecniche** e relativi allegati, nonché il **nomenclatore unico delle definizioni** costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del **disciplinare**.
- 2. Eventuali modifiche od integrazioni del disciplinare di raccolta delle scommesse, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante del disciplinare di raccolta delle scommesse stesso. Resta ferma l'applicabilità della penale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera q) nell'ipotesi in cui il Titolare non ottemperi all'obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l'irrogabilità della decadenza di cui all'articolo 23.

Articolo 2 Oggetto del disciplinare

- 1. Il disciplinare ha per oggetto l'esercizio di una o più delle seguenti tipologie di scommesse attraverso una rete fisica di punti di raccolta:
 - a) **scommesse sportive a quota fissa** su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
 - b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
 - c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
 - d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
 - e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
 - f) scommesse su eventi simulati.

Articolo 3 Durata del disciplinare

- 1. Il disciplinare ha effetto ed impegna le parti nei termini di cui all'articolo 27, fino al 30 giugno 2016.
- 2. Resta ferma la facoltà di ADM, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili ad ADM, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, di prorogare, unilateralmente, la durata del disciplinare fino ad ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dal disciplinare di raccolta delle scommesse medesima; ADM è



tenuta a comunicare al **Titolare** tale determinazione almeno trenta giorni prima della scadenza del **disciplinare**.

CAPO II Obblighi e responsabilità del Titolare

Articolo 4 Obblighi generali del Titolare

- 1. Il **Titolare** è tenuto all'esercizio delle **scommesse** affidate nel **disciplinare**, attenendosi alle prescrizioni indicate nel **disciplinare di raccolta delle scommesse** garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle **regole tecniche**, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
- 2. Il **Titolare** è tenuto a:
 - a) mantenere per l'intera durata del **disciplinare** tutti i requisiti sottoscritti nella **domanda di regolarizzazione** di cui alle premesse, dimostrarne la persistenza a richiesta di **ADM** e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
 - b) assicurare la gestione tecnologica della rete dei punti di raccolta e lo scambio delle informazioni con il sistema di elaborazione;
 - c) assicurare la gestione commerciale della rete dei punti di raccolta;
 - d) porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti delle scommesse, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del gioco legale e responsabile e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di ADM;
 - e) comunicare ad **ADM** per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco, organizzate dal **Titolare** stesso, come previsto dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n.1861;
 - f) rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "**gioco** legale e responsabile";
 - g) adottare e diffondere la carta dei servizi secondo le indicazioni fornite da **ADM**;
 - h) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
 - i) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare, produrre con frequenza annuale i dati necessari per la richiesta della informazione antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;



- j) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto del **disciplinare**.
- 3. Il **Titolare** garantisce, per tutta la durata del **disciplinare**:
 - a) la piena conformità delle **dotazioni tecnologiche** ai requisiti previsti dalle **regole tecniche** e dai successivi **adeguamenti tecnologici**;
 - b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle **dotazioni tecnologiche**, secondo le prescrizioni previste nelle **regole tecniche**;
 - c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle **dotazioni tecnologiche**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.
- 4. Il legale rappresentante e gli altri componenti dell'organo di amministrazione della società **Titolare** sono tenuti a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2015, la dichiarazione di insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Ferma restando la sussistenza dei predetti requisiti, analoghe dichiarazioni devono essere rese in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina.

Articolo 5

Adempimenti contabili

1. Il **Titolare** è tenuto a:

- a) redigere il bilancio sociale, anche secondo le eventuali indicazioni fornite da ADM, e a
 consegnare ad essa entro 15 giorni dall'approvazione il bilancio di esercizio e le
 rendicontazioni contabili trimestrali relative alla società Titolare e a quelle dalla stessa
 controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da
 una primaria società di revisione contabile;
- b) sottoporre ad autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **Titolare**, suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, fermo l'obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;
- c) trasmettere, con frequenza annuale, anche con modalità telematiche, ad **ADM** il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 30 giugno 2011, n. 1861/Strategie/UD;



d) presentare il conto giudiziale relativamente ai flussi finanziari inerenti agli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso del **Titolare,** ai sensi della Legge di contabilità generale e del relativo Regolamento, secondo il modello comunicato da **ADM**.

Articolo 6 Responsabilità economica del Titolare

- 1. Il **Titolare** è tenuto a versare le somme dovute in applicazione del presente **disciplinare di raccolta delle scommesse** e dei provvedimenti normativi che le disciplinano, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
- 2. Il **Titolare** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del mercato delle **scommesse**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia del **disciplinare**.
- 3. Il **Titolare** assume, pertanto, il rischio d'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente disciplinare di raccolta delle scommesse, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità del **Titolare**, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine il **Titolare** accetta di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare che terzi possano intervenire sulla rete di raccolta e gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, il **Titolare** assume l'onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell'impresa di esercizio del gioco ovvero ascrivibile a negligenze nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi di **ADM** che degli utenti del servizio pubblico, sollevando **ADM** da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
- 4. Il **Titolare** si assume integralmente gli oneri derivanti dalla gestione delle quote delle **scommesse** a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dall'esercizio delle **scommesse**, non imputabile alle informazioni trasmesse dal **totalizzatore nazionale**, sollevando **ADM** da ogni conseguente responsabilità.
- 5. Sono a carico del **Titolare** tutte le spese ed oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto del **disciplinare**, comprese le spese di registrazione del presente **disciplinare di raccolta delle scommesse**.

Articolo 7 Responsabilità finanziaria del Titolare

1. Il **Titolare** è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi ed amministrativi che disciplinano ciascuna tipologia di scommessa oggetto del **disciplinare**, nonché a versare l'imposta unica sulle **scommesse** di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.



Con riferimento alle **scommesse ippiche** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il **Titolare** è tenuto altresì a versare i **saldi quindicinali** entro il 20 di ogni mese per le **scommesse** accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le **scommesse** accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente; in caso di ritardo, il **Titolare** è tenuto al pagamento della penale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento.

- 2. Il **Titolare** è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, direttamente o per il tramite dei propri **punti di raccolta**, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3. Il **Titolare** è tenuto al pagamento delle vincite, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, relative a giocate accettate, senza poter in alcun modo opporre, nei confronti del giocatore alcuna eccezione in merito al mancato rispetto da parte dei **punti di raccolta** di direttive limitative all'accettazione di gioco precedentemente impartite dal medesimo **Titolare**.
- 4. Il **Titolare** è tenuto a consentire al giocatore la tempestiva riscossione degli importi spettanti, nei termini stabiliti dai regolamenti delle **scommesse**.
- 5. Il **Titolare** si obbliga ad effettuare la distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti.
- 6. Il **Titolare**, fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti infragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale della società **Titolare** ovvero nell'oggetto del disciplinare non può prestare finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD. Nei casi in cui non opera il divieto il **Titolare** è tenuto in ogni caso a dare tempestiva comunicazione ad **ADM** dei finanziamenti e delle garanzie prestate e, comunque, non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 8 Adempimenti di gestione dei Titolari.

1. Il **Titolare** è tenuto per l'intera durata del **disciplinare**:

 a) all'immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di ADM, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni del disciplinare lo richieda;



- alla preventiva comunicazione ad ADM, per le valutazioni di competenza, delle modifiche della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di gestione dei punti di raccolta delle scommesse tramite organizzazione di terzi, degli estremi dei relativi responsabili e dell'ubicazione delle sedi operative;
- c) a mantenere la sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
- d) a mantenere il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- e) a mantenere nello statuto della società **Titolare** la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di **disciplinare** in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
- g) a mantenere il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- h) a mantenere il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 78, lettera b), punto 10, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
 - i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD; per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del **Titolare**;
 - ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
 - se la sede del **Titolare** è in Italia all'atto dell'aggiudicazione del **disciplinare**, assicurarne il mantenimento nel territorio, anche ai fini fiscali, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative dello stesso **Titolare**, impegnandosi formalmente ad assicurare al **Titolare** i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dal **disciplinare di raccolta delle scommesse** e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
 - iv. composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5), della L. 13 dicembre 2010, n. 220 e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.



- 2. Il **Titolare**, previa autorizzazione di **ADM**, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **disciplinare** la extraprofittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
- 3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, il **Titolare** ha l'obbligo di fornire ad **ADM** la documentazione attestante l'extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nella Stato in cui è la sede legale.
- 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione **ADM**, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dal **disciplinare di raccolta delle scommesse**, valuta l'impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **disciplinare**, sull'assetto societario generale del **Titolare**, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
- 5. Il **Titolare** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio delle **scommesse** oggetto del **disciplinare di raccolta delle scommesse**, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. Il **Titolare** si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad **ADM** ed alla Prefettura Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dal **disciplinare**.

Articolo 9 Responsabilità esclusiva del Titolare

- 1. Il **Titolare** assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività oggetto del **disciplinare** anche se svolte da soggetti terzi con esclusione di quelle normativamente incidenti su tali soggetti.
- 2. Il **Titolare** si impegna a tenere indenne e a sollevare **ADM** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alle attività riguardanti l'esercizio del **disciplinare**, anche se prestate da soggetti terzi.



Articolo 10

Modifiche della titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica

- 1. È vietata la cessione in forma diretta della titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica.
- 2. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione della società **Titolare** ad altra società **Titolare** ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società **Titolari**, con esclusione della vendita e del collocamento di azioni presso un mercato finanziario regolamentato.
- 3. Il **Titolare**, a pena di decadenza, s'impegna a comunicare ad **ADM**, ai fini dell'autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il trasferimento dell'azienda, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, lo scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del **Titolare** presso un mercato finanziario regolamentato, ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata, all'atto della sottoscrizione del **disciplinare di raccolta delle scommesse**, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
- 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva, ADM valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi di cui al comma 3 sull'assetto societario generale del Titolare, con riguardo tra l'altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD. ADM accerta altresì ai fini dell'autorizzazione, che il Titolare all'atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di raccolta delle scommesse, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accolli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e rispetti gli obblighi previsti dalle regole tecniche della procedura selettiva, nonché dai relativi allegati e dal disciplinare di raccolta delle scommesse.

Articolo 11 Trattamento del personale dipendente

- 1. Il **Titolare** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità del **disciplinare**, anche per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
- 2. Il **Titolare** s'impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Il **Titolare** s'impegna espressamente a tenere indenne **ADM**, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.



- 4. Il **Titolare** s'impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
- 5. Il **Titolare** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del **disciplinare** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
- **6.** Il **Titolare** si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 12 Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

- 1. Il **Titolare** è tenuto ad informare preventivamente, e a sollevare **ADM** da tutte le responsabilità e dai danni pretesi da qualsiasi interessato, sostenendola in tutti i giudizi contro di essa, obbligandosi a prestare il proprio incondizionato assenso all'estromissione di **ADM** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile:
 - a) nel caso in cui il **Titolare** usi dispositivi e soluzioni tecniche, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa, assentiti da **ADM** senza essere a conoscenza delle relative notizie taciute dal **Titolare**;
 - b) qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale.

Articolo 13 Adempimenti relativi alla raccolta delle scommesse

- 1. Il **Titolare** è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia delle singole **scommesse** oggetto del **disciplinare** e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta delle **scommesse** medesime.
- 2. Al **Titolare** è fatto divieto di accettare la raccolta di **scommesse** in locali diversi dai **punti di** raccolta e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco, fatta salva la possibilità per **ADM** di autorizzare il **Titolare**, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo, e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all'apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione di **scommesse**. **ADM** con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.
- 3. Il **Titolare** è altresì tenuto a:



- a) assicurare ai punti di raccolta il costante aggiornamento professionale, concernente le disposizioni normative ed i regolamenti delle scommesse, le attività di commercializzazione degli stessi, nonché l'interpretazione degli eventuali messaggi trasmessi dal totalizzatore nazionale e la gestione ed utilizzo delle apparecchiature tecnologiche, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco;
- b) fornire regolarmente ai punti di raccolta i materiali di supporto necessari per la raccolta delle scommesse, nonché i materiali di comunicazione al giocatore e di comunicazione istituzionale e di prodotto delle scommesse;
- c) trasmettere al sistema centrale di **ADM** le informazioni, i dati e la contabilità relativi all'attività di gioco specificati con Decreto Direttoriale protocollo n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011:
- d) adottare o mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti di ADM.
- 4. Il **Titolare** è tenuto a garantire la continuità del servizio presso ciascun **punto di raccolta**. La sospensione del servizio in uno o più **punti di raccolta**, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da **ADM**, comporta:
 - la facoltà di **ADM** di adottare un provvedimento di decadenza della titolarità della raccolta delle scommesse presso il **punto di raccolta** in questione, se la sospensione avviene in uno stesso **punto di raccolta** per più di dieci giorni, anche non continuativi, nell'anno solare;
 - la decadenza della titolarità della raccolta delle scommesse presso il **punto di raccolta** in questione, nonché l'applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 22, se la sospensione è superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

Nel caso in cui il **Titolare**, senza autorizzazione di **ADM**, interrompa la raccolta delle giocate in tutti i **punti di raccolta**, **ADM** procede alla decadenza della titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica.

Articolo 14 Adempimenti relativi alla rete dei punti di raccolta

- 1. L'attivazione della rete dei punti di raccolta è subordinata alla realizzazione, da parte del Titolare, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche, alla redazione della relazione tecnica ed all'esito positivo della verifica di cui al successivo articolo 19.
- 2. Il **Titolare** si avvale di **fornitori del servizio di connettività** che rispettino i requisiti previsti nelle **regole tecniche** e comunica i loro dati identificativi ad **ADM** entro la data della verifica di cui al successivo articolo 19.
- **3.** Il **Titolare** è tenuto a completare l'**attivazione della rete dei punti di raccolta** entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del **disciplinare di raccolta delle scommesse**.



- 4. Il mancato esercizio della raccolta delle scommesse presso i **punti di raccolta** entro il termine di cui al precedente comma 3, ne determina la decadenza della relativa titolarità della raccolta delle scommesse.
- 5. Il **Titolare**, relativamente alla conduzione della **rete dei punti di raccolta**, oltre ad osservare le prescrizioni previste nel **disciplinare di raccolta delle scommesse** e nelle **regole tecniche**, si impegna espressamente a:
 - a) garantire la continuità dell'esercizio della regolare raccolta delle scommesse tramite la rete dei punti di raccolta;
 - b) assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte dei punti di raccolta;
 - c) subordinare l'attivazione di ciascun punto di raccolta all'esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 20, effettuata da ADM;
 - d) attivare la connessione dei punti di raccolta alla rete telematica, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche;
 - e) comunicare ad ADM, per la preventiva autorizzazione, secondo le modalità da questa indicate con apposito provvedimento, le informazioni relative ai propri punti di raccolta nonché i casi di cambio di ubicazione o di titolarità del gestore del punto di raccolta. Il cambiamento di ubicazione è subordinato all'esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 20;
 - f) controllare la correttezza dell'attività esercitata dai punti di raccolta, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari da segnalare ad ADM unitamente ai provvedimenti intrapresi ai fini della loro rimozione;
 - g) osservare, a sue spese e con assunzione degli oneri connessi, gli adempimenti conseguenti all'attivazione e conduzione delle attività connesse all'esercizio del disciplinare, ponendo in essere gli adeguamenti ed ampliamenti tecnologici necessari;
 - h) comunicare ad ADM, su sua richiesta, tutte le informazione utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della **rete dei punti di raccolta**, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
 - i) esercitare, per sé o per terzi, attraverso la rete di raccolta del gioco, attività strumentali o collaterali a quella di gioco, nonché valorizzare le immobilizzazioni ovvero le infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco nel rispetto dei requisiti stabiliti nelle regole tecniche e solo previa autorizzazione di ADM, alla cui approvazione sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i Titolari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività. Detti atti devono prevedere tassativamente una data di scadenza coincidente con quella del disciplinare ed una clausola di automatica risoluzione anticipata nei casi di revoca o decadenza della titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del Titolare per eventuali danni conseguenti agli utilizzi di cui alla presente lettera.





Articolo 15 Rapporti con i gestori dei punti di raccolta

- 1. Gli accordi tra **i Titolari** ed i **gestori dei punti di raccolta**, stipulati anche in base a contratti-tipo predisposti dal **Titolare** e preventivamente approvati da **ADM**, hanno i seguenti contenuti minimi:
 - a) affidamento dell'attività di raccolta a soggetti dotati di requisiti di capacità tecnica, organizzativo-finanziaria e morale nonché della licenza di pubblica sicurezza con obbligo di denunciare al **Titolare** la relativa perdita;
 - b) indicazione dell'efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata del disciplinare;
 - c) disciplina delle cause e modalità del recesso delle parti dal **contratto** con un preavviso di almeno tre mesi;
 - d) impegno ad effettuare le operazioni di raccolta, pagamento di vincite, rimborsi e connesse nel rispetto della vigente normativa e delle direttive di **ADM** e del **Titolare**, con l'utilizzo delle apparecchiature fornite dal **Titolare** stesso, astenendosi dal porre in essere condotte dirette ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;
 - e) consenso all'accesso ed ai controlli da parte del **Titolare** e di **ADM** o loro incaricati nei locali in cui si svolge attività di esercizio del gioco;
 - f) entità della remunerazione del gestore del punto di raccolta e modalità di determinazione in funzione delle giocate raccolte con divieto di riaddebito a carico dei gestori in forma di canoni o in altra forma dei costi gravanti in via esclusiva sul Titolare secondo le prescrizioni del disciplinare di raccolta delle scommesse;
 - g) disciplina delle cause di risoluzione del contratto e della risoluzione unilaterale in caso di comportamenti irregolari o illegali e delle relative penali;
 - h) divieto di cessione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, fatta salva la nomina di institori da sottoporre ad approvazione preventiva del **Titolare**;
 - i) obbligo di addestramento ed aggiornamento del personale impiegato;
 - j) obbligo di utilizzo del materiale fornito dal **Titolare** per l'esercizio del gioco;
 - k) obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del **Titolare** e di **ADM**;
 - l) obbligo di modificare il contenuto minimo del **contratto** su richiesta ed indicazioni di **ADM** in dipendenza di modifiche normative o necessità tecniche del comparto delle **scommesse**;
 - m) obbligo di fornire ad **ADM**, ai giocatori, al **Titolare** e alle altre autorità competenti le informazioni riguardanti l'attività di gioco;
 - n) obbligo di sottoporre eventuali attività di promozione e comunicazione al preventivo parere del **Titolare** che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi dettati da **ADM**;
 - o) obbligo di uniformarsi alle incombenze in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni delle competenti autorità;
 - p) impegno del gestore a garantire un orario minimo di apertura al pubblico su indicazione del **Titolare** in accordo con le direttive di **ADM**;
 - q) obbligo di conservazione del **contratto** almeno per il periodo di efficacia del **disciplinare** e per l'anno successivo.



CAPO III Regolamentazione del rapporto disciplinato

Articolo 16 Garanzia

- 1. Il **Titolare** è tenuto a prestare la garanzia, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, da istituti di credito o da istituti assicurativi; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- 2. La garanzia presentata dal **Titolare** ai fini della sottoscrizione del **disciplinare di raccolta delle scommesse** deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza del rapporto disciplinato, ancorché emersi successivamente alla scadenza del **disciplinare**, per l'intera durata del **disciplinare** stesso, nonché per un ulteriore anno successivo a tale scadenza.
- 3. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate nel disciplinare, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di gestione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di scommesse, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **Titolare**.
- 4. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di punti di raccolta della rete attivata e condotta dal Titolare al 31 dicembre di ciascun anno sia del movimento netto conseguito dal Titolare nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1. ADM può altresì richiedere l'adeguamento della garanzia qualora il movimento netto di un mese, rapportato all'anno, risulti superiore al movimento netto registrato nei dodici mesi precedenti; l'adeguamento è determinato in ragione del movimento netto su base annua, applicando i criteri riportati in allegato 1, ed è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica.
- 5. La garanzia deve espressamente prevedere che "in caso di provvedimento di decadenza dalla titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica, la cauzione, previa comunicazione al **Titolare** ed all'istituto di credito o assicurativo, è incamerata da ADM, fermo restando il diritto di ADM stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore".
- 6. In caso di parziale incameramento della garanzia per effetto di quanto disposto dal disciplinare di raccolta delle scommesse, il Titolare è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrente dal momento in cui ADM ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica è soggetto a provvedimento di decadenza.



7. Nel periodo di vigenza del **disciplinare** il **Titolare** è tenuto a presentare nuovamente la garanzia in caso di modifica della propria forma giuridica, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla modifica stessa, a pena di decadenza.

Articolo 17 Canone di gestione

- 1. Il **Titolare**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del **disciplinare di raccolta delle scommesse**, è tenuto a versare ad **ADM**, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di gestione relativo al semestre in corso.
- 2. Il canone di gestione del primo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di prima sottoscrizione del **disciplinare di raccolta delle scommesse**, è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascun diritto.
- 3. Il canone di gestione del secondo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque per cento) del movimento netto conseguito dalla rete dei punti di raccolta nel primo semestre dell'anno solare di riferimento.
- 4. Per l'anno solare in corso all'atto della sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, il Titolare è tenuto a versare ad ADM il canone secondo quanto previsto dal comma 2. Gli importi sono da versare entro il 16 luglio, ovvero entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse per sottoscrizioni successive alla predetta data.
- 5. Qualora la somma dei dovuti canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per l'anno di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, di cui al comma 4, sia superiore all'1% (uno per cento) del movimento netto conseguito nell'anno di riferimento, è consentita al Titolare la compensazione delle maggiori somme dovute detraendole dal canone relativo al primo semestre dell'anno successivo.

Articolo 18 Compenso del Titolare

- 1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dal disciplinare, in relazione ai scommesse di cui all'articolo 2, comma 1, il **Titolare** percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta, un compenso pari a:
 - a) per le **scommesse sportive a quota fissa**, le somme ottenute detraendo dal **movimento netto** l'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'importo delle vincite;
 - b) per le **scommesse sportive a totalizzatore**, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - c) per le **scommesse ippiche** a totalizzatore, l'importo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle medesime **scommesse**, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169:





- 42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a euro 4.131.655,19 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di introito lordo;
- 34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da euro 4.131.655,20 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
- 30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
- d) per le **scommesse ippiche** a quota fissa, l'importo determinato nel modo seguente: su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore; dal prelievo lordo così determinato è detratta l'imposta unica, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, ed è applicata la percentuale di prelievo per l'ASSI (exUNIRE) di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999; l'importo residuale, detratti gli importi delle vincite, costituisce il compenso del **Titolare**;
- e) per i **concorsi a pronostici ippici e sportivi**, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
- f) per il concorso pronostico su base ippica denominato V7, di cui all'articolo 1, comma 87, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
- g) per i giochi di ippica nazionale ed internazionale, un compenso rispettivamente pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del movimento netto, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed all'1% (uno per cento) del movimento netto per la formula di scommessa denominata vincente sia nazionale che internazionale;
- h) per le **scommesse su eventi simulati**, il compenso è quello determinato da apposito provvedimento di **ADM** adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della L. 27 dicembre 2006, n 296
- 2. Il compenso riconosciuto al **Titolare**, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 19 Verifica tecnico-funzionale

1. La verifica tecnico-funzionale della rete telematica del Titolare, propedeutica all'attivazione della rete dei punti di raccolta è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative domande presentate dal Titolare, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse. Il procedimento di verifica è effettuato sulla base dell'apposita relazione tecnica e della comunicazione ad ADM dell'avviamento della rete telematica relativamente a tutte le attività di gioco riguardanti i scommesse.



- 2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da ADM al Titolare con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, ADM definisce, previo contraddittorio con il Titolare, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
- 3. Per le domande di verifica tecnico-funzionale presentate negli ultimi dieci giorni del periodo di cui al comma 1, ADM sulla base del numero delle richieste predispone un apposito piano di esecuzione.
- **4. ADM** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete telematica**, nel caso di **adeguamenti tecnologici** e di **manutenzioni straordinarie**.
- **5.** Con provvedimento di **ADM**, possono essere adottate procedure semplificate di esecuzione della verifica tecnico-funzionale.

Articolo 20

Verifica amministrativa

- 1. ADM procede, tramite accesso, alla verifica amministrativa del punto di raccolta, al cui esito favorevole è subordinata l'attivazione del punto di raccolta stesso.
- 2. ADM, a seguito dell'avvenuto avviamento della rete telematica e successivamente alla comunicazione di disponibilità alla verifica amministrativa da parte del Titolare, rende nota la data della verifica amministrativa, a ciascun punto di raccolta ed al Titolare, con almeno cinque giorni di anticipo. Il procedimento sottopone a verifica:
 - a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- 3. La verifica amministrativa si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica. In caso di riscontrate difformità, rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 2, superabili mediante opportune azioni, da porre in essere entro trenta giorni dalla contestazione, ADM definisce la data della successiva e definitiva verifica amministrativa.
- **4.** Al fine di garantire una rapida attivazione dei **punti di raccolta**, con apposito provvedimento di **ADM** viene adottata una procedura semplificata di esecuzione della verifica amministrativa di cui ai commi precedenti, che prevede:
 - a) l'esplicita adesione dei **Titolari** alla suddetta procedura semplificata, tramite presentazione di apposita istanza;
 - b) la presentazione ad ADM, da parte del Titolare, di un'idonea dichiarazione di sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla documentazione di gara per ciascun punto di raccolta che il Titolare medesimo intende attivare, con evidenza dell'ubicazione e del gestore del punto di raccolta:
 - c) il rilascio, da parte di **ADM**, dell'autorizzazione all'attività di raccolta delle **scommesse** per ciascun **punto di raccolta** per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui al precedente punto b).

Resta ferma la possibilità, da parte dei Titolari, di richiedere ad ADM l'effettuazione della verifica amministrativa con le modalità di cui al comma 1 anche in caso di adesione alla procedura



semplificata; è fatta salva la possibilità, da parte di **ADM**, di effettuare comunque ed in qualsiasi momento la verifica amministrativa tramite un accesso diretto.

Articolo 21 Vigilanza, controlli ed ispezioni

- 1. Durante il periodo di efficacia del **disciplinare ADM** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **Titolare**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto del **disciplinare** uniformandosi alle direttive contenute nell'articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
- 2. A tal fine il **Titolare** è obbligato a mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati da **ADM** all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
- 3. **ADM**, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **Titolare** e dei suoi **punti di raccolta** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il **Titolare** si impegna a convenire con il terzo fornitore la possibilità di detto accesso. Il **Titolare** è tenuto a consentire all'accesso e in tale occasione a mettere a disposizione tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **ADM** per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, Il **Titolare** è tenuto a prestare incondizionata assistenza e collaborazione ai dipendenti e agli incaricati di **ADM**.
- 4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del **Titolare**.
- 5. Il **Titolare** è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **ADM**, entro i termini indicati da **ADM** stessa all'atto della contestazione ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.

Articolo 22 Penali e sanzioni

- 1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dal disciplinare di raccolta delle scommesse, ADM, dopo la formale contestazione al Titolare e le valutazioni delle eventuali controdeduzioni, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano il Titolare da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono applicate secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, in relazione alla gravità e durata della violazione ed alla reiterazione della stessa.
- 2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal disciplinare, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il ritardato versamento del canone di gestione di cui all'articolo 17, dei saldi quindicinali di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, ove previsto, delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti, è applicata una penale fino al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente



Allegato 2

- dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il **Titolare** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa entro quindici giorni dalla formale contestazione di **ADM**;
- b) per il ritardato versamento degli ulteriori importi dovuti ad **ADM**, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale fino al 5% (cinque per cento) degli importi stessi per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;
- c) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 75% (settantacinque per cento) della raccolta giornaliera media dei sette giorni antecedenti la data in cui ADM ha notizia del fatto, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto ai giocatori;
- d) per la sospensione non autorizzata, della raccolta di scommesse tramite la rete dei punti di raccolta, di cui all'articolo 13, comma 4, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, fino all'intero importo dell'imposta media giornaliera da calcolarsi sui dodici mesi precedenti. In mancanza di una pregressa gestione almeno annuale, è applicabile una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione riguardante soltanto alcuni giochi o alcuni punti di raccolta, la penale è calcolata in relazione agli importi relativi ai singoli giochi o punti di raccolta;
- e) per ogni attività volta ad impedire ad **ADM** l'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all'articolo 21, nonché per l'omessa prestazione della massima assistenza e collaborazione nei confronti dei dipendenti ed incaricati di **ADM** nell'esercizio delle attività di controllo o ispezione, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
- f) per ogni mancata comunicazione o trasmissione ad **ADM** di dati, documenti o informazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e), articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d), articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 6, articolo 10, comma 3, articolo 13, comma 3, lettera c), articolo 14, comma 5, lettere e) e h) del presente **disciplinare di raccolta delle scommesse**, ivi compresa l'eventuale trasmissione di dati non veritieri, è applicata una penale da euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al trentesimo giorno di ritardo; per la mancata comunicazione per periodi superiori ai trenta giorni, è applicata la penale di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- g) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), f), j), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;
- h) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del mancato aumento o della mancata ricostituzione del capitale sociale;
- i) nei casi di prestazione di finanziamenti o di garanzie vietati a norma dell'articolo 7, comma 6, è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore della prestazione eseguita;
- j) in caso di destinazione dell'extraprofittabilità di cui all'articolo 8, comma 2, in assenza di autorizzazione è applicata una penale dallo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore, ferma restando la decadenza qualora i fondi non vengano destinati, entro il termine previsto, agli investimenti stabiliti da **ADM**;
- k) nel caso in cui il Titolare trasferisca, in assenza della preventiva autorizzazione di ADM, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), le partecipazioni anche di controllo dallo stesso



detenute, qualora tale operazione possa comportare una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale, fatta salva la decadenza prevista per il mancato riequilibrio del predetto indice entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni centesimo di punto percentuale di riduzione dell'indice medesimo;

- 1) nel caso in cui il **Titolare** effettui la distribuzione anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dall'articolo 7, comma 5, del **disciplinare di raccolta delle scommesse** è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore degli investimenti effettuati;
- m) per l'utilizzo della rete distributiva fisica per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 2, senza specifica autorizzazione di **ADM**, è applicabile una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
- n) per il mancato completamento dell'attivazione della rete dei punti di raccolta alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, è applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mese di ritardo e per ogni punto di raccolta non attivato fino al sesto mese successivo alla suddetta scadenza;
- o) per le violazioni alle clausole del disciplinare di raccolta delle scommesse per le quali non sia prevista una specifica penale, il **Titolare** è tenuto a pagare una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ferma restando la possibilità di **ADM** di pronunciare la decadenza a norma dell'articolo 23 in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell'osservanza degli obblighi.
- 3. Il limite massimo annuale delle penali irrogabili al **Titolare** in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, ivi comprese le penali previste nell'allegato 2, non può comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del compenso che il **Titolare** ha effettivamente percepito per l'attività di raccolta delle **scommesse** svolta nell'anno, o frazione di anno, precedente.
- **4.** Qualora per un medesimo fatto siano astrattamente applicabili due o più penali, la penale in concreto più elevata assorbe quella di importo inferiore.
- **5.** Il **Titolare** è tenuto a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.
- **6.** In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma del presente **disciplinare di raccolta delle scommesse**, saranno applicati, oltre alle penali di cui al comma 2, gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
- 7. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1998.
- 8. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione del presente disciplinare di raccolta delle scommesse imputabili al **Titolare**, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

CAPO IV

Revoca, decadenza e sospensione



Articolo 23 Revoca, decadenza e scadenza

- 1. ADM può revocare la titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica di cui al presente disciplinare, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- 2. ADM, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica, oltre che nei casi espressamente previsti nel disciplinare di raccolta delle scommesse o nella normativa vigente, anche:
 - a) quando, nei confronti del **Titolare**, del legale rappresentante o degli amministratori della società **Titolare**, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell'articolo 38 lettere c), h), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; analogamente si procederà nelle ipotesi previste dall'articolo 38, lettera m-ter), del citato D.Lgs. n. 163/2006 (omessa denuncia dei reati di estorsione e concussione aggravata ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991) e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che **ADM**, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata nel **disciplinare**, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del **Titolare**, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - b) nel caso in cui il **Titolare** non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'articolo 19;
 - c) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli 1, comma 2, e 10 del disciplinare di raccolta delle scommesse;
 - d) nel caso di violazioni gravi e reiterate delle norme vigenti che disciplinano le **scommesse** anche da parte dei soggetti terzi incaricati dei servizi inerenti alla raccolta;
 - e) nel caso di organizzazione, esercizio e raccolta di **scommesse** con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti;
 - f) nel caso in cui, successivamente alla stipula del disciplinare di raccolta delle scommesse, venga accertata l'insussistenza, anche nei confronti del soggetto controllante del Titolare, di uno dei requisiti sottoscritti nella domanda di regolarizzazione cui alle premesse o dalla normativa vigente ai fini della permanenza del rapporto disciplinato dal presente atto;
 - g) nel caso in cui non venga prodotta o adeguata o integrata la garanzia di cui all'articolo 16 entro i termini ivi fissati;
 - h) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dal disciplinare di raccolta delle scommesse e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni;



Allegato 2

- i) nel caso di inadempienza grave, consistente nel mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti, ovvero nel caso in cui **Titolare** abbia ritardato almeno tre volte, nei confronti dei giocatori, i predetti pagamenti di vincite e rimborsi;
- j) nel caso in cui si effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i **punti di raccolta**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2;
- k) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva nonché nei casi di grave violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio;
- l) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di **ADM**;
- m) nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 4, comma 4;
- n) nel caso in cui il **Titolare** non assicuri l'avvio e l'esercizio delle attività oggetto del **disciplinare** o qualora non attivi la rete di raccolta del gioco; inoltre, nel caso di mancata attivazione solo di alcuni dei **punti di raccolta** acquisiti nei termini dettati dal precedente articolo 22, comma 2, lettera p), il **Titolare** decade dalla titolarità della raccolta delle scommesse presso detti punti;
- o) nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui al presente disciplinare di raccolta delle scommesse;
- p) nel caso di incompleto versamento dell'imposta unica di cui all'art. 1, comma 643, lettera e) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015.
- **3.** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per le ipotesi di revoca ivi contemplata, nessun indennizzo spetta al **Titolare** negli altri casi di anticipata cessazione del **disciplinare**.
- 4. ADM, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza dalla titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli del disciplinare di raccolta delle scommesse, contesta l'addebito e dà avviso dell'avvio del relativo procedimento al Titolare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All'esito del procedimento, ADM adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza.
- 5. In caso di provvedimento di decadenza dal **disciplinare**, la garanzia di cui all'articolo 16 è incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di **ADM** di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.
- **6.** Almeno sei mesi prima della scadenza del termine previsto all'articolo 3, **ADM** comunica la cessazione della raccolta delle scommesse di cui al presente disciplinare.

Articolo 24



Sospensione del disciplinare

- 1. Nel caso di inadempimenti degli obblighi di cui al presente costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **ADM** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di **ADM**, la sospensione della raccolta di scommesse in rete fisica fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica ed alla emissione della decisione definitiva in merito all'eventuale provvedimento di revoca o decadenza dalla titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica.
- 2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al **Titolare**. Il **Titolare** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
- 3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e comunque non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data al **Titolare** comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di **ADM** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca dalla titolarità della raccolta delle scommesse in rete fisica, la sospensione cessa di diritto.
- 4. Nelle ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale per i casi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il termine di sospensione è previsto in relazione alla durata dei provvedimenti medesimi e può anche eccedere i tre mesi.
- 5. Nel caso di comportamenti illegali o irregolari da parte di singoli **punti di raccolta**, di cui all'articolo 14, lettera f), **ADM** ne sospende il collegamento al **totalizzatore nazionale** fino alla rimozione delle inadempienze da parte del **Titolare**.

CAPO V Disposizioni finali

Articolo 25 Legge applicabile

- 1. Il disciplinare è regolato ed interpretato secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
- 2. Per quanto non espressamente convenuto tra le **parti**, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.

Articolo 26 Esecuzione

1. Il disciplinare di raccolta delle scommesse ha effetto ed impegna il Titolare dalla data di sottoscrizione ed impegna ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Roma, li



Allegato 2

Per A	DM
Per T	itolare
Ai sei	nsi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, sono approvati i seguenti articoli:
	- articolo 4, comma 2;
	- articolo 5;
	- articolo 6;
	- articolo 7;
	- articolo 8;
	- articolo 9;
	- articolo 10, commi 1, 2, 3;
	- articolo 12;
	- articolo 13;
	- articolo 14, commi 4, 5;
	- articolo 15;
	- articolo 16, commi 5, 6, 7;
	- articolo 19, comma 1;
	- articolo 21, commi 3, 4;
	- articolo 22, commi 1, 2;
	- articolo 23, commi 1, 2, 3, 5, 6;
	- articolo 24, commi 1, 2, 4;
Per il	Titolare
2 (1 11	



Allegato 2

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE

- 1. Allegato 2.1 Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 15 del **disciplinare di raccolta delle scommesse**
- 2. Allegato 2.2 Elenco dei punti di raccolta scommesse in rete fisica
- 3. Allegato 2.3 Regole tecniche
- 4. Allegato 2.4 Nomenclatore unico delle definizioni



Allegato 2.1

Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 16 del disciplinare di raccolta delle scommesse

- 1. L'importo della garanzia presentata dal **Titolare** ai fini della sottoscrizione del **disciplinare di raccolta delle scommesse**, valido per il primo anno e da adeguare con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4, è pari al prodotto di euro 70.000,00 (settantamila/00) per ogni **punto di raccolta**.
- 2. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione del **disciplinare di raccolta delle scommesse**, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno. L'adeguamento è effettuato sulla base:
 - a) del numero dei **punti di raccolta** della rete attivata e condotta dal **Titolare** al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) del movimento netto conseguito dal Titolare nell'anno solare precedente.
- 3. L'importo della suddetta garanzia è il risultato della sommatoria:
 - a) di una quota fissa, pari al prodotto di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni **punto di** raccolta;
 - b) di una quota variabile, determinata in funzione del **movimento netto** complessivo conseguito dalla rete dei punti di raccolta attivata e condotta dal **Titolare** dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni e le aliquote riportati nella tabella successiva.





Allegato 2.1

Scaglioni per il calcolo della quota variabile

Scaglione	Movimento netto annuo o mensile rapportato all'anno (in euro)	Importo della quota variabile
1	Fino a 1.000.000,00	4% del movimento netto
2	Da 1.000.000,00 a 2.000.000,00	euro 40.000,00 (quarantamila) + il 3,25% del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione)
3	Da 2.000.000,00 a 4.000.000,00	euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento) + il 2,75% del movimento netto superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni)
4	Da 4.000.000,00 a 8.000.000,00	euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento) + il 2,5% del movimento netto superiore ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni)
5	Da 8.000.000,00 a 16.000.000,00	euro 227.500,00 (duecentoventisettemilacinquecento) + il 2% del movimento netto superiore ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni)
6	Da 16.000.000,00 a 32.000.000,00	euro 387.500,00 (trecentottantasettemilacinquecento) + il 1,5% del movimento netto superiore ad euro 16.000.000,00 (sedicimilioni)
7	Da 32.000.000,00 a 64.000.000,00	euro 627.500,00 (seicentoventisettemilacinquecento) + l'1,25% del movimento netto superiore ad euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni)
8	Oltre 64.000.000,00	euro 1.027.500,00 (unmilioneventisettemilacinquecento) + l'1% del movimento netto superiore ad euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni)



Allegato 2

Allegato 2.2

DISCIPLINARE Codice indentificativo N	•••••
---------------------------------------	-------

ELENCO DEI PUNTI DI RACCOLTA DI SCOMMESSE IN RETE FISICA

Numero Progressivo	Codice

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.190, MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 926, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208

Regole tecniche per la gestione del disciplinare per la raccolta delle scommesse di cui all'allegato 2

INDICE

Sommario

1.		ADEMPIMENTI DEL Titolare DELLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IN RE FISICA	
	1.1	IMPIANTO DELLA RETE TELEMATICA	7
2	. (GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA	8
	2.1	GESTIONE COMMERCIALE DEL PUNTO DI RACCOLTA	8
	2.2	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PUNTO DI RACCOLTA	9
	2.3		
	2.4	VERIFICA DEI PUNTI DI RACCOLTA	10
	2.5	5 QUALITA'	10
3	. 1	MODALITA' DI COLLOQUIO CON IL TOTALIZZATORE NAZIONALE	12
	3.1	PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	12
	3.2	2 SICUREZZA	12
4		RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE	13
5.		TERMINALI DI GIOCO ED APPARATI DI SUPPORTO	14
	5.1	UNITA' LOGICO-ELABORATIVA	14
	5.2		
	5.3	3 APPARATO DI COMUNICAZIONE	14
	5.4	STAMPANTE DELLE RICEVUTE DI PARTECIPAZIONE	15
	5.5	LETTORE DI SCHEDINE DI GIOCO E DI RICEVUTE DI PARTECIPAZIONE	15
	5.6	DISPLAY OPERATORE	15
	5.7	7 TASTIERA	15
	5.8	B DISPLAY CLIENTE	15
	5.9	SOFTWARE DI BASE	16
	5.1	0 MONITOR	16
	5.1	1 TELEVISORE	16
6		SISTEMA DI ELABORAZIONE	17
	6.1	CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI	18
7.		RETI DI TRASMISSIONE DATI	20
8	. (CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI	
		CONNETTIVITÀ	21

Allegato	2.3

8.1	ADEMPIMENTI TECNICI DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVI	TÀ 21
8.2	TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI	21
8.3	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI	22
8.4	INFRASTRUTTURA DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ	23
9. <i>SI</i>	ICUREZZA	25
10.	VERIFICHE E CONTROLLI	26
10.1	VERIFICA DEL COLLOQUIO CON IL TOTALIZZATORE NAZIONALE	26
10.2	VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE	26
10.3	CONTROLLI ED ISPEZIONI	26

PREMESSA

Il presente documento riporta le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni, nonché i requisiti tecnici ed i livelli di servizio, che il **Titolare della raccolta delle scommesse** in rete fisica (di seguito **Titolare**) deve garantire per l'esercizio e la raccolta delle scommesse. Nel corpo del documento, i termini in carattere neretto, assumono il significato indicato nel nomenclatore unico delle definizioni.

La parte prima del presente documento (**regole tecniche per la gestione del disciplinare per la raccolta delle scommesse**) descrive in dettaglio i contenuti delle attività e delle funzioni precedentemente esposte, mentre la parte seconda definisce i requisiti tecnici minimi vincolanti per l'espletamento delle attività ed i livelli di servizio minimi che dovranno essere assicurati dal **Titolare**.

PARTE PRIMA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI PUBBLICHE AFFIDATE

1. ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IN RETE FISICA

Il **Titolare** deve, oltre a quanto espressamente indicato nel **disciplinare**, assicurare e garantire:

- 1. la realizzazione e/o l'adeguamento del **sistema di elaborazione**, secondo le caratteristiche definite nel presente documento;
- 2. la realizzazione e/o l'adeguamento delle modalità di colloquio con il **totalizzatore** nazionale secondo le specifiche indicate da **ADM** nei **protocolli di comunicazione**;
- 3. il trasporto delle informazioni da e verso il **totalizzatore nazionale**, attraverso un **fornitore del servizio di connettività** riconosciuto da **ADM**;
- 4. la gestione tecnologica, commerciale ed amministrativa del punto di raccolta.

Deve inoltre provvedere a corrispondere quanto dovuto agli organismi aventi diritto, secondo le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dalla normativa vigente, pagare le ricevute di partecipazione vincenti e i rimborsi, previa validazione da parte del **totalizzatore nazionale** della ricevuta presentata alla riscossione, conservare le ricevute vincenti pagate, le ricevute rimborsate e annullate, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Per l'esecuzione dei citati adempimenti il **Titolare** si rapporta con le seguenti entità:

- ADM, che ha i compiti di indirizzo strategico, di governo e di gestione, nonché di supervisione e controllo dell'intero sistema di gioco e dei flussi finanziari;
- totalizzatore nazionale, ovvero il sistema informatico di ADM che svolge funzioni di controllo, convalida, attribuzione del codice univoco, depositario dell'archivio ufficiale delle giocate valide trasmesse, nonché provvede all'individuazione delle giocate vincenti e rimborsabili, alla determinazione dei premi, alla validazione delle giocate vincenti, all'autorizzazione del pagamento delle vincite e dei rimborsi, alla determinazione delle spettanze a favore degli organismi aventi diritto;
- punti di raccolta, che gestiscono il rapporto con i giocatori, effettuano le giocate,
 pagano le vincite di competenza.

Ciò premesso si descrivono in dettaglio le funzioni che il **Titolare** deve svolgere per gli adempimenti sopra esposti.

1.1 IMPIANTO DELLA RETE TELEMATICA

Il **Titolare** deve:

- realizzare la propria rete telematica nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente documento;
- descrivere la propria rete telematica nella relazione tecnica che deve essere consegnata ad ADM prima della comunicazione di avvenuto avviamento della rete telematica; in occasione di manutenzioni straordinarie, la relazione tecnica deve essere ripresentata in versione aggiornata;
- consegnare ad ADM le eventuali integrazioni alla relazione tecnica entro 10 giorni dalla data di richiesta;
- comunicare ad ADM, secondo le modalità indicate dalla stessa, gli elementi identificativi di ciascun punto di raccolta che intende attivare collegandolo al proprio sistema di elaborazione. A tale comunicazione è subordinato lo svolgimento della verifica amministrativa e quindi l'attivazione del punto di raccolta.
 - Il **Titolare**, per l'intera durata del **disciplinare** per la raccolta delle scommesse e del periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, dello schema di disciplinare, deve fornire ad **ADM**, secondo le modalità richieste, tutte le variazioni degli elementi identificativi dei punti di raccolta, nonché la movimentazione della propria rete dei punti di raccolta;
- allestire i punti di raccolta autorizzati secondo gli standard indicati nelle presenti
 regole tecniche e rendere attivo il collegamento al proprio sistema di elaborazione.

2. GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA

Il **Titolare** deve:

- dotare i punti di raccolta di terminali di gioco predisposti per la commercializzazione dei diversi scommesse e delle necessarie apparecchiature di supporto;
- dotare i punti di raccolta del collegamento al proprio sistema di elaborazione tramite la rete di trasmissione dati;
- provvedere, per i giochi che lo richiedono, alla stampa delle schedine di gioco, aventi i
 formati e gli standard definiti dai relativi provvedimenti vigenti di ADM, in quantità
 necessaria a coprire le esigenze di tutti i punti di raccolta;
- rifornire, tempestivamente, ciascun punto di raccolta delle schedine di gioco, in quantità necessaria a coprire le esigenze, nonché di tutti i materiali di consumo, necessari al funzionamento del terminale di gioco;
- provvedere tempestivamente alla manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, del terminale di gioco, della rete di collegamento e delle apparecchiature di supporto, per garantire la piena e continua funzionalità dei punti di raccolta;
- fornire assistenza tecnica ai punti di raccolta attraverso strumenti di assistenza remota,
 di Call center nonché, ove necessario, di accesso in loco.

2.1 GESTIONE COMMERCIALE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Il **Titolare** deve svolgere azione propulsiva di sviluppo e sostegno commerciale del gioco nei confronti dei responsabili dei **punti di raccolta,** assicurando le seguenti attività:

- adeguata formazione iniziale concernente le specifiche attività di gestione della tecnologia messa a sua disposizione dal **Titolare** stesso, delle procedure di gioco, della corretta gestione del terminale e dei relativi messaggi diagnostici;
- formazione, concernente le tecniche di gioco, le tecniche di vendita dei prodotti di gioco ed il monitoraggio dei risultati di vendita;
- fornitura di materiale promozionale e pubblicitario da esporre nei **punti di raccolta**.

Il **Titolare** deve altresì garantire l'esposizione nei **punti di raccolta** di quanto previsto dalla normativa in vigore, ovvero:

- l'esposizione dei regolamenti di gioco;
- l'esposizione delle licenze di polizia;

- l'esposizione del logo di **ADM** e del logo "**gioco legale e responsabile**";
- l'esposizione del codice identificativo del **disciplinare per la raccolta delle scommesse**;
- l'esposizione/visualizzazione dei comunicati ADM;
- la visualizzazione dei palinsesti e delle quote.

2.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Il **Titolare** deve:

- contabilizzare a livello di singolo punto di raccolta, per ciascun gioco, le partite contabili
 riguardanti l'ammontare giocato, i premi pagati, le spettanze del punto di raccolta;
- conservare, anche presso i propri punti di raccolta, le ricevute pagate, rimborsate ed annullate.

2.3 TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI

Il trasporto delle informazioni dal sistema del **Titolare** al **totalizzatore nazionale** deve avvenire attraverso un **fornitore del servizio di connettività**. Il **Titolare** può avvalersi di un **fornitore del servizio di connettività** riconosciuto da **ADM** che alla data di pubblicazione della Legge n. del dicembre 2015 già presta il servizio di collegamento a operatori di gioco di scommesse per il gioco fisico, con il quale deve stipulare un contratto di servizio che preveda, tra le altre, la possibilità per il **Titolare** di risoluzione del contratto stesso in caso di livelli di servizio non adeguati rispetto a quelli concordati, nonché la garanzia di poter disporre, in qualunque momento, dei dati di propria pertinenza.

Il **Titolare** può assumere il ruolo di **fornitore del servizio di connettività**, con le caratteristiche tecniche di cui al paragrafo 7, per il trasporto delle informazioni dal proprio sistema al **totalizzatore nazionale** quando sia **titolare della raccolta di scommesse in rete fisica** per almeno 50 (cinquanta) **punti di raccolta**; in questo caso può assumere il ruolo di **fornitore del servizio di connettività** anche per altri operatori di gioco.

Il **Titolare** deve:

 dimensionare e attivare la rete di collegamento on line e real-time tra i terminali di gioco dei punti di raccolta ed il proprio sistema di elaborazione;

- raccogliere, in tempo reale, dopo l'apertura del gioco da parte del totalizzatore nazionale, le giocate effettuate presso i propri punti di raccolta;
- scambiare in tempo reale i dati delle giocate con il totalizzatore nazionale;
- provvedere alla conduzione operativa del proprio **sistema di elaborazione**;
- adeguare il proprio sistema di elaborazione, i terminali di gioco nonché le apparecchiature di supporto in occasione di modifiche normative, o delle specifiche tecniche definite da ADM.

Il **fornitore del servizio di connettività** deve dimensionare e attivare la rete di collegamento tra il proprio sistema ed il **totalizzatore nazionale**.

2.4 VERIFICA DEI PUNTI DI RACCOLTA

Il **Titolare** deve:

- accertare e verificare, ove richiesto, periodicamente, il possesso della licenza di pubblica sicurezza, nonché di ogni altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per l'esercizio della relativa attività commerciale;
- verificare la corretta esposizione del materiale di gioco obbligatorio ai sensi dei regolamenti specifici e la presenza di opportune insegne all'esterno del locale;
- verificare il corretto adempimento degli obblighi in capo al punto di raccolta.

2.5 QUALITA'

Il **Titolare** deve consegnare ad **ADM** il manuale relativo al proprio sistema di qualità per la progettazione e l'erogazione dei servizi sopra descritti, se attivato, nonché l'eventuale certificazione, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, dei processi produttivi aziendali adottati. Detto manuale unitamente a tutta l'ulteriore documentazione deve essere consegnato a cura del **Titolare** ad **ADM** entro trenta giorni dalla stipula del **disciplinare** o dalla data di certificazione, se successiva.

PARTE SECONDA REQUISITI TECNICI

3. MODALITA' DI COLLOQUIO CON IL TOTALIZZATORE NAZIONALE

Il **Titolare** deve realizzare il collegamento tra il proprio **sistema di elaborazione** ed il **totalizzatore nazionale** avvalendosi di un **fornitore del servizio di connettività**, i cui dati identificativi dovranno essere comunicati ad **ADM** entro la data della verifica tecnico-funzionale descritta al paragrafo 10.2.

L'attuazione delle funzionalità richieste per la raccolta del gioco comporta un continuo scambio di informazioni in tempo reale, su rete dedicata alla trasmissione dati, tra il sistema di elaborazione del Titolare ed il totalizzatore nazionale, tramite il fornitore del servizio di connettività.

3.1 PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

Gli scambi di informazioni devono avvenire secondo gli standard stabiliti nei **protocolli di comunicazione** specifici per i diversi **scommesse**.

I protocolli di comunicazione definiscono la tipologia di dati trasmessi al sistema centrale, la struttura dei messaggi applicativi ed i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione.

3.2 SICUREZZA

Per motivi di autenticazione, di riservatezza ed integrità dei dati, i messaggi scambiati tra il **Titolare** ed il **totalizzatore nazionale** possono prevedere la firma digitale; gli algoritmi di cifratura e le relative modalità di utilizzo sono definiti nei **protocolli di comunicazione**.

Il sistema del fornitore del servizio di connettività deve prevedere tutte le misure necessarie atte ad evitare intrusioni da parte di soggetti non direttamente autorizzati da ADM, quali sistemi firewall ed intrusion prevention, nonché software anti-malware, al fine di contrastare l'intrusione nei sistemi informatici del fornitore del servizio di connettività, di codice malevolo tale da provocare minaccia ai propri sistemi ed a quelli dei titolari della raccolta di scommesse in rete fisica ad esso collegati.

4. RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE

La ricevuta emessa dal **terminale di gioco** è il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata da parte del **totalizzatore nazionale**. In caso di vincita/rimborso, essa costituisce l'unico titolo valido per la riscossione delle somme.

La ricevuta è un documento cartaceo stampato in modo tale da consentire il controllo agevole della giocata da parte del giocatore.

La leggibilità della ricevuta deve essere garantita per un periodo di almeno due anni.

La ricevuta è prodotta al termine di una transazione on line in tempo reale che comporta la registrazione dei dati ad essa relativi nell'archivio delle giocate residente presso il **totalizzatore** nazionale.

La ricevuta deve contenere, in chiaro, le informazioni richieste negli appositi provvedimenti di **ADM**.

Il numero identificativo univoco assegnato dal **totalizzatore nazionale** può essere stampato sulla ricevuta anche con opportuna codifica (a barre, a punti, etc.) per semplificarne la rilettura automatica da parte del **terminale di gioco**.

Inoltre, per i giochi che prevedono la suddivisione della giocata in carature, devono essere emesse tante ricevute "Cedola di caratura", quante sono le suddivisioni stabilite dal **punto di raccolta** all'atto della effettuazione della giocata. Le ricevute "Cedola" sono vendute separatamente ai giocatori e costituiscono, in caso di vincita, il titolo per la riscossione della vincita stessa.

5. TERMINALI DI GIOCO ED APPARATI DI SUPPORTO

Il **terminale di gioco** è l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il **punto di raccolta** e la stampa delle ricevute da consegnare ai giocatori.

E' costituito normalmente da un'unica apparecchiatura che integra tutte le periferiche (stampante di ricevuta, lettore di schedina e ricevuta, display, etc.) ovvero da un modulo base che controlla le diverse periferiche opportunamente assemblate. E', peraltro, necessario che il **terminale di gioco** sia progettato tenendo conto delle caratteristiche peculiari del previsto ambiente di installazione in modo da garantire una facile collocazione nel **punto di raccolta** con caratteristiche di ergonomicità e di elevata semplicità d'uso.

Il **terminale di gioco** deve prevedere adeguati meccanismi di sicurezza per la protezione da tentativi di intrusione esterna.

5.1 UNITA' LOGICO-ELABORATIVA

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di una unità logico-elaborativa idonea ad interfacciare le periferiche e ad ospitare ed eseguire i programmi e le procedure necessari ad espletare le funzionalità previste. E' opportuno che il controllo della versione e l'eventuale aggiornamento del software applicativo del **terminale di gioco** vengano effettuati in remoto, tramite la linea di trasmissione dati, dal **sistema di elaborazione**.

5.2 IDENTIFICATIVO DEL TERMINALE

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di opportuni dispositivi atti a consentirne l'identificazione ed il corretto riconoscimento da parte del **sistema di elaborazione**.

5.3 APPARATO DI COMUNICAZIONE

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di un apparato di comunicazione idoneo a consentire il colloquio in modalità on line in tempo reale con il **sistema di elaborazione**.

5.4 STAMPANTE DELLE RICEVUTE DI PARTECIPAZIONE

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di una stampante per la produzione delle ricevute di partecipazione. In ogni caso la stampante di ricevute deve essere dotata di elevate caratteristiche di velocità, silenziosità ed affidabilità.

5.5 LETTORE DI SCHEDINE DI GIOCO E DI RICEVUTE DI PARTECIPAZIONE

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di un lettore di schedine di gioco e ricevute di partecipazione in grado di leggere schede compilate con marcature manuali con dimensioni fino al formato A4. Il lettore deve, inoltre, essere in grado di trattare le ricevute di gioco per acquisire automaticamente il codice identificativo univoco della ricevuta assegnato dal **totalizzatore nazionale**.

5.6 DISPLAY OPERATORE

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di un display per operatore di dimensioni tali da consentire all'operatore di leggere in maniera chiara le informazioni operative e gli eventuali messaggi di errore.

5.7 TASTIERA

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di una tastiera operatore che può essere di tipo tradizionale (a tasti o a membrana), o costituita da un dispositivo "touch screen" integrato al display operatore.

5.8 DISPLAY CLIENTE

Il **terminale di gioco** deve essere dotato di un display dedicato al giocatore per consentire la visualizzazione dell'importo della giocata in fase di vendita, dell'ammontare del pagamento della vincita/rimborso ed eventuali messaggi esplicativi.

5.9 SOFTWARE DI BASE

Non esistono particolari vincoli riguardo al software di base utilizzato dal **terminale di gioco**. In caso di software di base prodotto da terze parti, il **Titolare** deve essere in possesso delle relative licenze d'uso rilasciate dai produttori.

5.10 MONITOR

Tra gli apparati di supporto previsti per il **punto di raccolta** devono essere presenti dei monitor di dimensioni tali da consentire ai giocatori la visualizzazione delle quote, dei comunicati e delle informazioni di gioco.

5.11 TELEVISORE

Tra gli apparati di supporto previsti per il **punto di raccolta,** devono essere presenti apparati atti a ricevere e a visualizzare immagini televisive.

6. SISTEMA DI ELABORAZIONE

Nel presente paragrafo sono descritti i requisiti minimi di riferimento per il **sistema di** elaborazione.

Il sistema di elaborazione deve consentire la raccolta, il trattamento delle giocate e, tramite il fornitore del servizio di connettività, il colloquio con il totalizzatore nazionale, secondo le specifiche fornite da ADM.

A tale scopo il **sistema di elaborazione** ospita le procedure software necessarie alla:

- gestione delle giocate;
- trasmissione delle giocate, tramite il fornitore del servizio di connettività, al totalizzatore nazionale;
- gestione dei movimenti contabili;
- controllo della rete di trasmissione.

L'architettura del **sistema di elaborazione** deve fornire le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità.

Gli aggiornamenti delle basi informative, durante le operazioni di gioco, devono essere eseguiti mediante transazioni online in tempo reale, garantendo la corretta e completa esecuzione dell'operazione e preservando l'integrità della base dati.

Il **sistema di elaborazione** deve, in ogni circostanza, risultare dimensionato in modo da garantire il rispetto del livello di prestazioni indicato nel presente documento.

L'architettura del sistema deve garantire alta affidabilità, ottenuta mediante la ridondanza di tutte le componenti e l'utilizzo di soluzioni tecnologico-organizzative che prevedano il ripristino del servizio entro le quattro ore senza alcuna perdita di dati nei casi di malfunzionamenti che limitano le attività di raccolta del gioco (otto ore nei casi di malfunzionamenti che non limitano le attività di raccolta del gioco).

Il sistema deve, inoltre, avere caratteristiche di espandibilità e la soluzione impiegata deve essere "scalabile" per far fronte a incrementi dei volumi di gioco.

Le caratteristiche tecniche del **sistema di elaborazione**, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui si devono dotare il **Titolare** ed il **fornitore del servizio di connettività**, devono essere descritte nella **relazione tecnica**.

Le eventuali successive modifiche per manutenzioni straordinarie o di organizzazione, rispetto a quanto descritto nella relazione tecnica, dovranno essere preventivamente comunicate ad **ADM** mediante la consegna della relazione tecnica nella versione aggiornata.

6.1 CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI

Negli ambienti destinati ad ospitare il **sistema di elaborazione** devono essere previsti impianti di sicurezza per il personale, realizzati secondo la normativa vigente nello Stato in cui è ubicato il sistema stesso. Ad essi devono essere affiancati sistemi di controllo per la verifica del corretto funzionamento degli impianti ed a garanzia della sicurezza degli stessi.

Le singole componenti principali dei centri di elaborazione dati devono soddisfare i requisiti descritti nel seguito, tenendo conto che nel caso di hosting o housing il **Titolare** deve presentare ad **ADM** la documentazione tecnica, prodotta dalla società fornitrice del servizio, che descrive i requisiti medesimi.

Ubicazione del CED

Il centro elaborazione dati deve essere installato in uno Stato dello Spazio economico europeo. L'ubicazione del centro elaborazione dati e dei suoi componenti, nonché i relativi spostamenti, dovranno essere comunicati ad **ADM**.

Strutture interne

Per gli ambienti che ospitano gli apparati elaborativi devono essere previsti contropavimenti e controsoffitti, in relazione alle norme e agli standard di riferimento.

Gli ambienti devono essere realizzati con l'utilizzo di materiali incombustibili, fonoassorbenti ed antisfondamento. Tutti gli ambienti devono essere adeguatamente climatizzati e dotati di luci di emergenza.

La suddivisione degli ambienti deve essere realizzata in modo da consentire un agevole controllo visivo delle apparecchiature.

Postazione di controllo

Le segnalazioni relative al funzionamento degli impianti (allarmi, climatizzazione, estinzione, etc.) devono confluire ad un'unica postazione di controllo.

Da tale postazione si deve poter agire sulla totalità degli apparati.

Controllo degli accessi

Deve essere previsto il controllo automatizzato degli accessi del personale presso i locali che ospitano le **dotazioni tecnologiche**.

Il sistema di controllo degli accessi deve consentire la possibilità di gestire la registrazione degli accessi.

Rilevazione fumi e antincendio

In tutti i locali devono essere previsti rilevatori per i fumi, idoneamente collocati e collegati ad un quadro di controllo ed alla centrale di controllo.

L'impianto deve funzionare sia in maniera automatica che manuale, deve prevedere allarmi acustici ed ottici e l'entrata in funzione automatica degli estintori.

Gruppi di continuità e generatori

Devono essere previsti gruppi di continuità e generatori di corrente idonei a consentire il funzionamento del sistema anche in caso di mancata erogazione di energia elettrica.

7. RETI DI TRASMISSIONE DATI

Le reti di trasmissione dati predisposte dal **Titolare** devono essere in grado di gestire il colloquio telematico tra il **sistema di elaborazione** e la **rete di vendita**.

Le caratteristiche tecniche della soluzione individuata per il collegamento telematico nonché la tempistica di intervento in caso di malfunzionamento concordata con il fornitore della rete, devono essere descritte nella **relazione tecnica** da consegnare ad **ADM**.

Deve essere predisposta un'adeguata rete di trasmissione dati per la comunicazione in modalità online e real-time tra i **terminali di gioco**, installati presso i **punti di raccolta** ed il **sistema di elaborazione**.

Non esistono particolari vincoli sulla tecnologia da impiegare per la realizzazione di tale rete di trasmissione dati.

E' tuttavia richiesto che la rete di comunicazione sia basata su soluzioni tecnologiche standard di mercato normalmente offerte dagli operatori di telecomunicazioni, e che siano implementate tecnologie di sicurezza in grado di assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati.

La rete di comunicazione deve inoltre garantire la disponibilità necessaria al rispetto dei livelli di prestazioni del sistema indicati nel presente documento.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ

Il ruolo di **fornitore del servizio di connettività** al quale è affidata la gestione del trasporto delle informazioni tra il **sistema di elaborazione** ed il **totalizzatore nazionale**, può essere esercitato da:

- a) I Titolari della raccolta delle scommesse in rete fisica presso un numero di punti di raccolta pari almeno a 50 (cinquanta); in tal caso il fornitore del servizio di connettività può svolgere il servizio anche per altri Titolari;
- b) gli operatori che alla data di pubblicazione della Legge n. del dicembre 2015 già prestano il servizio di collegamento ai concessionari di scommesse per il gioco fisico, previo adeguamento ai requisiti previsti nelle presenti regole tecniche e conseguente verifica di cui al paragrafo 11.1;

8.1 ADEMPIMENTI TECNICI DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ

Il fornitore del servizio di connettività deve assicurare e garantire:

- il trasporto delle informazioni dai propri sistemi al totalizzatore nazionale e viceversa;
- l'adeguamento dei propri sistemi informatici, secondo le caratteristiche definite nel presente documento;
- l'adeguamento delle modalità di colloquio con il totalizzatore nazionale secondo quanto indicato dai protocolli di comunicazione.

Ciò premesso, si descrivono in dettaglio le funzioni che il **fornitore del servizio di connettività** deve svolgere per gli adempimenti sopra esposti.

8.2 TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI

Il fornitore del servizio di connettività deve dimensionare e predisporre, a suo carico, una rete di collegamento con il totalizzatore nazionale. Ferma restando la facoltà di ADM ad autorizzare altri soggetti, le linee di collegamento devono essere intestate al soggetto autorizzato da ADM a svolgere il servizio di fornitore del servizio di connettività.

La rete di collegamento dovrà avere le seguenti caratteristiche di base:

- ridondanza di linea e degli apparati al fine di garantire il costante e continuo colloquio tra i sistemi coinvolti;
- supportare lo scambio di informazioni con il totalizzatore nazionale e con il sito alternativo secondo le modalità previste dai protocolli di comunicazione relativi alle diverse offerte di gioco;
- consentire il trasferimento tra il sistema del fornitore del servizio di connettività ed il totalizzatore nazionale e viceversa, delle necessarie informazioni.

Ferma restando la facoltà di **ADM** di modificare le presenti specifiche, rimarranno in vigore le modalità di connessione basate su reti dedicate (CDN, Frame Relay, Datawan o equivalenti) per il collegamento tra le apparecchiature di frontiera e la sede del **totalizzatore nazionale,** con terminazione di tipo "seriale V.35" e linea ISDN di backup.

Il fornitore del servizio di connettività già autorizzato da ADM ed al quale risulta attivato un collegamento SPC (Sistema Pubblico di Connettività), è autorizzato ad utilizzare tale collegamento per lo scambio di informazioni tra il sistema del fornitore stesso ed il totalizzatore nazionale, esclusivamente per le scommesse ippiche. Resta ferma la limitazione per tale tipologia di collegamento al solo territorio nazionale italiano.

Oltre alle modalità sopra menzionate, sarà disponibile la modalità di connessione tramite VPN su Internet vincolata all'utilizzo di tecnologie specifiche; i dettagli di tale modalità di connessione saranno resi disponibili agli operatori di gioco al momento della richiesta di questa tipologia di connessione.

Resta inteso che i collegamenti realizzati saranno vincolati alla verifica di compatibilità con i sistemi informatici del **totalizzatore nazionale**.

8.3 ADEGUAMENTI TECNOLOGICI

Il fornitore del servizio di connettività deve:

- provvedere alla conduzione operativa del proprio sistema informatico e delle apparecchiature di rete nonché del collegamento;
- adeguare il proprio sistema e le apparecchiature di rete, in occasione di modifiche normative o di variazione delle specifiche tecniche definite da **ADM**;

adeguare le modalità di colloquio con il **totalizzatore nazionale** alle specifiche indicate dai protocolli di comunicazione.

8.4 INFRASTRUTTURA DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ

Una stessa infrastruttura non può essere condivisa da due o più **fornitori del servizio di connettività**.

Il sistema del **fornitore del servizio di connettività** deve predisporre le seguenti funzionalità applicative:

- gestione delle transazioni relative al gioco mediante lo scambio online con il totalizzatore nazionale;
- trasmissione ai **sistemi di elaborazione** dei t**itolari della raccolta delle scommesse** in rete fisica ad esso collegati delle informazioni fornite dal **totalizzatore nazionale**;
- monitoraggio della rete verso i titolari della raccolta delle scommesse in rete fisica;
- monitoraggio della rete verso il **totalizzatore nazionale**.

L'architettura del sistema del **fornitore del servizio di connettività** deve fornire le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità.

Gli aggiornamenti delle basi informative, durante le operazioni di gioco, devono essere eseguiti mediante transazioni online in tempo reale, garantendo la corretta e completa esecuzione dell'operazione e preservando l'integrità della base dati.

Il sistema del **fornitore del servizio di connettività** deve risultare dimensionato in modo da garantire, in ogni circostanza, il rispetto del livello di prestazioni indicato nel presente documento.

L'architettura del sistema deve garantire alta affidabilità, ottenuta mediante la ridondanza di tutte le componenti e l'utilizzo di soluzioni tecnologico-organizzative che prevedano il ripristino del servizio entro le quattro ore senza alcuna perdita di dati.

Il sistema deve, inoltre, avere caratteristiche di espandibilità e la soluzione impiegata deve essere "scalabile" per far fronte a incrementi dei volumi di gioco.

Le caratteristiche tecniche del sistema, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui si deve dotare il fornitore del servizio di connettività, devono essere descritte nella relazione tecnica che il titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica deve consegnare ad ADM. Le eventuali successive modifiche di architettura o di organizzazione, rispetto a quanto descritto nella relazione tecnica, dovranno essere comunicate ad ADM mediante la consegna della relazione tecnica nella versione aggiornata.

9. SICUREZZA

Devono essere garantiti all'interno del **sistema di elaborazione** del **Titolare** e del sistema del **fornitore del servizio di connettività** opportuni meccanismi di sicurezza logico-fisica, quali dispositivi di firewalling, intrusion prevention e software per la rilevazione del malware.

Deve essere altresì garantita l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

I **sistemi di elaborazione** devono essere dotati di dispositivi che contrastino tentativi di manomissione e/o intrusione.

Nella **relazione tecnica** devono essere descritte le misure adottate per garantire la sicurezza logica, fisica e perimetrale del sistema, così come dettagliate nel piano di sicurezza del sistema informatico.

Deve essere assicurato negli ambienti del centro di elaborazione dati il rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza per le persone che operano al suo interno.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

10.1 VERIFICA DEL COLLOQUIO CON IL TOTALIZZATORE NAZIONALE

Al fine di accertare il completo rispetto delle specifiche di colloquio descritte nei **protocolli di comunicazione** è prevista una sessione di prova atta a verificare la compatibilità delle applicazioni realizzate dal **fornitore del servizio di connettività** per lo scambio telematico delle informazioni di gioco con il **totalizzatore nazionale**, limitatamente ai giochi oggetto del **disciplinare per la raccolta delle scommesse**.

10.2 VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

ADM oltre a verificare la rispondenza alla **relazione tecnica** di ciascun componente del sistema, procede al controllo degli esiti delle funzioni automatizzate relative al **sistema di elaborazione** di supporto al gioco, per ogni tipologia di gioco oggetto del disciplinare per la raccolta delle scommesse.

La verifica tecnico-funzionale può essere svolta da **ADM** sia direttamente sia indirettamente attraverso propri incaricati.

10.3 CONTROLLI ED ISPEZIONI

Come previsto dal disciplinare, **ADM** può effettuare, durante il periodo di vigenza del disciplinare per la raccolta delle scommesse, controlli ed ispezioni del sistema di ciascun **Titolare** e del fornitore del servizio di connettività. Tali controlli, atti a verificare la corretta esecuzione di tutte le attività e funzioni pubbliche affidate nel disciplinare per la raccolta delle scommesse, in aggiunta a quanto previsto al punto 10.2 prevedono:

- la verifica delle ricevute di partecipazione vincenti/rimborsate/annullate custodite dal Titolare, anche presso i punti di raccolta, relativamente alle modalità di custodia ed al riscontro della validità della ricevuta;
- verifiche "a campione" presso i punti di raccolta del Titolare del livello di esecuzione degli adempimenti ad essi relativi (ambiente di installazione, dotazione di terminali di gioco, di segnaletica e di materiale pubblicitario e promozionale, etc.);

- la verifica della rispondenza del sistema del **Titolare** a quanto riportato nella relazione tecnica ed alle eventuali successive modifiche/integrazioni autorizzate da **ADM**;
- l'analisi dei dati consuntivi sulle prestazioni del sistema e la verifica del rispetto dei livelli di servizio.

Le predette attività di verifica e controllo saranno svolte da **ADM** sia direttamente sia indirettamente attraverso propri incaricati.

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 926, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208

Nomenclatore unico delle definizioni ALLEGATO 2

Il nomenclatore delle definizioni costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del disciplinare per la raccolta delle scommesse nonché delle regole tecniche e dei relativi allegati.

I termini in grassetto, contenuti nel presente documento, assumono, nel disciplinare per la raccolta delle scommesse, nelle regole tecniche e nei relativi allegati, il significato indicato affianco di ciascuno di essi.

Le definizioni riportate nel seguito valgono sia nel caso in cui i termini in grassetto sono espressi al singolare che quando sono riportati al plurale.

- 1) **ADM** indica l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato;
- 2) adeguamenti tecnologici indica gli interventi richiesti da ADM, anche su proposta del titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, al fine di garantire nel tempo l'allineamento delle prestazioni e della funzionalità della rete telematica alle evoluzioni tecnologiche, alle esigenze del gioco sicuro, all'assolvimento degli obblighi erariali, nonché all'evoluzione dell'offerta di scommesse;
- 3) apparecchiature di supporto indica le apparecchiature tecnologiche, quali monitor, televisori, impianti satellitari, etc., diverse dal terminale di gioco e dal punto di accesso, necessarie al punti di raccolta per la raccolta delle scommesse;
- 4) apparecchiature tecnologiche indica l'insieme delle apparecchiature hardware e delle applicazioni software di cui è dotato il punti di raccolta per la commercializzazione delle scommesse; comprende i terminali di gioco, le apparecchiature di supporto ed il punto di accesso alla rete telematica;
- 5) attivazione dei punti di raccolta indica l'avvio delle attività di commercializzazione delle scommesse, presso il punti di raccolta, subordinato all'esito positivo della verifica amministrativa;
- 6) attivazione della rete dei punti di raccolta indica le attività e funzioni di attivazione della rete telematica, relativamente alla componente che collega il sistema di elaborazione al totalizzatore nazionale ed ai punti di raccolta;
- 7) avviamento della rete telematica indica il completamento, da parte del titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, della predisposizione della rete telematica, propedeutica all'effettuazione della verifica tecnico-funzionale;
- 8) concorso a pronostici ippici e sportivi indica il concorso a pronostici su base ippica, denominato V7, di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 87, nonché i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) contratto indica l'atto, comprensivo dei relativi allegati, che regola il rapporto tra il titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica e il gestore del punti di

- raccolta, contenente almeno i requisiti minimi previsti nello schema di disciplinare di raccolta delle scommesse;
- 10) disciplinare indica l'atto, comprensivo dei relativi allegati, con il quale sono disciplinati i diritti ed i doveri derivanti dall'affidamento dell'esercizio della raccolta delle scommesse in rete fisica;
- disciplinare di raccolta delle scommesse indica l'istituto attraverso il quale ADM affida a soggetti individuati dall'art. 1, comma 643, lettera a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, l'esercizio della raccolta delle scommesse in rete fisica;
- domanda di regolarizzazione indica la domanda presentata dai soggetti di cui dell'art. 1, comma 643, lettera a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, per la regolarizzazione fiscale per emersione;
- 13) dotazione tecnologica indica l'insieme delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche, *hardware* e *software*, nonché delle reti di trasmissione dati utilizzate dal titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica per l'esercizio delle scommesse;
- 14) **fornitore del servizio di connettività** indica ciascun soggetto che ha i requisiti previsti per fornire il servizio di collegamento e trasporto delle informazioni tra il **sistema di elaborazione** ed il **totalizzatore nazionale**;
- 15) **gestore del punti di raccolta** indica l'esercente del **punti di raccolta di gioco** che stipula il contratto con il **titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica**;
- 16) **giochi di ippica nazionale e internazionale** sono le formule di scommessa ippica nazionale a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica, nonché quelle di ippica internazionale ai sensi del Decreto Direttoriale 10 marzo 2008;
- 17) **scommesse** sono i giochi commercializzati attraverso l'attivazione e la conduzione della rete fisica; in particolare:
 - a) **scommesse sportive,** a quota fissa e a totalizzatore, su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
 - b) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
 - c) scommesse a quota fissa su eventi non sportivi;
 - d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
 - e) giochi di ippica nazionale e internazionale;
 - f) scommesse su eventi simulati;
- 18) **gioco legale e responsabile** indica le modalità di svolgimento dei giochi con vincita in denaro, poste in essere attraverso l'insieme delle iniziative adottate da

- **ADM** e dai titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, tali da garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;
- 19) manutenzioni straordinarie indica gli interventi sulla rete telematica intrapresi dal titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, anche su indicazione di ADM, necessari per assicurare il mantenimento delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dalle regole tecniche e che modificano quanto previsto nella relazione tecnica; possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di applicazioni software del sistema di elaborazione oppure l'adozione di diverse modalità di connessione o di diverse dotazioni tecnologiche, aventi caratteristiche tecniche allineate o migliorative delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, ma comunque diverse da quelle descritte nella relazione tecnica;
- 20) movimento netto indica l'incasso della raccolta dei scommesse, al netto dell'importo delle giocate annullate e/o rimborsabili;
- 21) parte indica, a seconda dei casi, **ADM** o il titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica ovvero, se espresso al plurale, congiuntamente **ADM** e il titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica;
- 22) protocollo di comunicazione indica il documento tecnico con il quale sono definiti i contenuti e le modalità di scambio delle informazioni tra il sistema di elaborazione ed il totalizzatore nazionale che il titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica deve adottare relativamente a ciascuna delle scommesse;
- 23) punto di raccolta indica ciascun esercizio indicato nella domanda di regolarizzazione avente come attività la commercializzazione delle scommesse, come riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse; il punto di raccolta è identificato nel totalizzatore nazionale con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da ADM e non riassegnabile;
- 24) regole tecniche o regole tecniche per la gestione del disciplinare indica il documento, parte integrante degli atti che regolamentano il disciplinare, che definisce le caratteristiche e le modalità tecniche delle attività e funzioni affidate, nonché le prestazioni ed i livelli di servizio che il titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica è tenuto a garantire;
- 25) relazione tecnica indica il documento, redatto dal titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica in conformità con quanto stabilito nelle regole tecniche, in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e funzionali della rete telematica, nonché delle relative dotazioni tecnologiche;
- 26) rete dei punti di raccolta indica la rete, attivata e condotta dal titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, costituita dai punti di raccolta, collegati tramite la rete telematica al sistema di elaborazione del titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica ed al totalizzatore nazionale;

- 27) rete telematica indica l'infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, attivata e condotta dal titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, in conformità con quanto previsto dal disciplinare e dalle regole tecniche, che comprende il sistema di elaborazione, nonché le reti di connessione tra i punti di raccolta ed il sistema di elaborazione e tra quest'ultimo ed il totalizzatore nazionale;
- 28) ricavi indica l'importo totale dei corrispettivi delle vendite e delle prestazioni derivanti o comunque attinenti alle attività svolte come titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica;
- 29) **saldo quindicinale** indica l'importo da versare periodicamente come di seguito specificato:
 - a) per le scommesse ippiche a totalizzatore, il movimento netto diminuito del compenso spettante al titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, dell'imposta e dell'importo delle scommesse vincenti, aumentato dell'importo delle vincite e dei rimborsi non riscossi nei termini previsti e quindi prescritti;
 - b) per le scommesse ippiche a quota fissa e con riferimento al totalizzatore, il prelievo netto a favore dell'UNIRE sommato all'importo delle vincite e dei rimborsi non riscossi nei termini;
- 30) schema di disciplinare indica il testo del disciplinare, comprensivo dei relativi allegati, approvato con decreto direttoriale che sarà utilizzato per la stipula dei singoli disciplinari con i titolari della raccolta delle scommesse in rete fisica;
- 31) scommesse a quota fissa su eventi non sportivi indica le scommesse su eventi non sportivi, in cui il giocatore conosce le quote e l'importo dell'eventuale vincita prima dell'effettuazione della giocata, previste dal decreto ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006;
- 32) **scommesse ippiche** sono le scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore, previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004, che regola le scommesse sulle corse dei cavalli;
- 33) scommesse sportive indica le scommesse sportive a quota fissa e le scommesse sportive a totalizzatore;
- scommesse sportive a quota fissa indica le scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in cui il giocatore conosce le quote e l'importo dell'eventuale vincita prima dell'effettuazione della giocata, previste dal decreto ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006;
- 35) **scommesse sportive a totalizzatore** indica le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, previste dal decreto ministeriale n. 278 del 2 agosto 1999 e successive modificazioni (serie BIG);

- 36) scommesse su eventi simulati sono le scommesse definite con il Decreto Direttoriale n.99 del 12 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- 37) sistema di elaborazione indica il sistema attivato dal titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica, ubicato in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, e collegato, tramite la rete telematica, ai terminali di gioco nonché al totalizzatore nazionale, anche per il tramite di un fornitore del servizio di connettività:
- 38) **terminale di gioco** indica l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il **punti di raccolta** e la stampa delle ricevute da consegnare al giocatore;
- 39) titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica (brevemente Titolare) indica il soggetto, verificato da ADM in base alla documentazione presentata nella domanda di regolarizzazione di cui alle premesse del disciplinare, che stipula il disciplinare di raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 1, comma 643, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015;
- 40) **totalizzatore nazionale** indica il sistema centrale di elaborazione, per la registrazione ed il controllo, da parte di **ADM**, delle informazioni e dei dati e per la convalida delle giocate, trasmesse dal **sistema di elaborazione**.